

CIRCOLARE N. 15
27 LUGLIO 2006

Enasarco: nuovi minimali e massimali provvigionali per il 2006

© Copyright 2006 Acerbi & Associati®

Rinviando alla circolare di Studio n. 7/2006 per una trattazione esauriente delle aliquote di contribuzione e dei contributi Enasarco per il 2006, ricordiamo che con proprio Ordine di servizio n. 7/2006 del scorso mese di giugno la Fondazione Enasarco ha provveduto ad adeguare i minimali e massimali provvigionali di contribuzione **con effetto dal 1 gennaio 2006**.

1. Massimali contributivi dal 1 gennaio 2006

I **massimali contributivi** inderogabili sono quelli stabiliti dall'art. 4 commi 2 e 5 del regolamento Enasarco.

Ricordiamo che qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno, il massimale provvigionale non è frazionabile.

agenti mono/plurimandatari	massimali contributivi
Monomandatari	25.481,00
Plurimandatari (per ciascun rapporto di agenzia)	14.561,00

Ne consegue che il contributo annuo totale per gli agenti **monomandatari** (che operano cioè con un solo committente) è di **euro 3.439,94** (nella misura del 6,75% a carico del preponente e del 6,75% a carico dell'agente), mentre il contributo annuo totale per gli agenti **plurimandatari** (che operano cioè con più committenti) è di **euro 1.965,74** (nella misura del 6,75% a carico del preponente e del 6,75% a carico dell'agente).

2. Minimali contributivi dal 1 gennaio 2006

I **minimali contributivi** ammontano ad € 727,00 per gli agenti monomandatari e ad € 364,00 per i plurimandatari (per ciascun rapporto di agenzia).

E' prevista la possibilità di dividere i contributi minimi per trimestri secondo i seguenti criteri:

a) **produttività**: il minimale di contribuzione è dovuto se e solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni in corso d'anno sia pure in misura minima.

In questo caso dovranno essere pagate anche le quote trimestrali corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto non ha prodotto provvigioni.

b) **frazionabilità**: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno il contributo minimo annuo viene frazionato in quote trimestrali di € 181,75 per gli agenti monomandatari e di € 91,00 per gli agenti plurimandatari ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato a patto che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni.

La differenza tra il contributo minimo e l'importo dei contributi effettivamente maturati (e inferiori al minimale) è a carico dell'azienda preponente.

agenti mono/plurimandatari	minimali contributivi
Monomandatari	727,00
Plurimandatari	364,00